



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 18/08/2025

OGGETTO:	Incendio Opificio Via Papiria in data 11/08/2025 -Revoca parziale dell'ordinanza nr 22/2025
----------	---

IL SINDACO

PREMESSO

- che in data 11 agosto u.s. si è sviluppato un esteso incendio all'interno di una azienda locale sita in Via Papiria;

-che in pari data, a seguito dell'evento, sulla base di quanto in un primo momento accertato, non potendo escludere a priori la presenza di sostanze nocive per la salute, in virtù del principio di precauzione stabilito dalla normativa vigente e a seguito di colloqui con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche e vista la nota Ast Pesaro Urbino Marche datata 11 agosto 2025, di cui al p.g. 78138/2025, si è ritenuto opportuno emanare l'ordinanza sindacale contingibile e urgente nr 22 datata 11/08/2025;

VISTA la nota Arpam prot. 27025 del 14/8/2025 avente per oggetto "Valutazione dello stato della qualità dell'aria a Fano "Incendio Carbon Line" 11 agosto 2025" e la successiva nota Arpam pervenuta in data odierna nella quale vengono trasmessi i primi campioni di aria prelevati nei giorni 11, 12 e 13 agosto 2025;

SENTITA al riguardo l'AST di Pesaro e Urbino per le vie brevi, la quale in relazione ai risultati Arpam pervenuti, si è espressa favorevolmente riguardo all'opportunità di procedere con una revoca parziale dell'ordinanza nr 22/2025, consentendo di revocare il divieto relativo all'utilizzo di climatizzatori e/o pompe di calore, quello relativo alla chiusura di tutti gli infissi esterni di abitazioni, opifici ed attività artigianali, la limitazione dell'attività all'aperto, il trattenimento in casa degli animali domestici e da affezione;

RICHIAMATI:

-l'articolo 12 del D.lgs n.1/2018;

-il D.lgs n.152/2006

-l'articolo 50 e 54 del D.lgs 267/2000;

-la L.n.241/1990;

-lo Statuto Comunale;

di concerto con Arpam e Ast

ORDINA

- Di revocare parzialmente e con effetto immediato l'ordinanza contingibile e urgente n.22 datata 11 agosto 2025 relativamente ai punti 1, 2, 5 e 6 di detta ordinanza, consentendo pertanto nell'area originariamente individuata e meglio descritta nella mappa allegata, l'utilizzo di climatizzatori e/o pompe di calore, l'apertura degli infissi esterni, l'uscita all'esterno degli animali domestici e da affezione, lo svolgimento di attività all'aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva;

-Di dare atto che rimangono ancora in vigore i seguenti divieti:

- 1) divieto di consumare prodotti dell'agricoltura in genere (frutta, verdura, foraggio...) presenti e coltivati nel raggio di due chilometri dalla sede dell'incendio;
- 2) divieto di utilizzare e consumare acqua superficiale stagnante, sia per la popolazione che per gli animali.

AVVERTE

Che le violazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art.650 C.P.;

DISPONE

-Che le precauzioni di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza andranno mantenute sino a che Arpam e Ast non avranno completato i controlli e le analisi delle matrici suolo e acqua;

-che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell'art.8,comma n.3,della L.n.241/1990 informando tutta la popolazione tramite il sito internet e tramite gli organi di stampa;

-di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto, alla protezione civile Marche, Ast Pesaro Urbino, Arpam, Comando Provinciale VV.F. Pesaro e Urbino, Polizia Locale, Commissariato di P.S, Carabinieri

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa.

In alternativa è ammesso altresì ricorso avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs. n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR. n.1199/1971.

La presente ordinanza è firmata digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seg. del D.Lgs. n.82/2005.
Fano, lì 18/08/2025

IL SINDACO
f.to Luca Serfilippi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005